R. G. 1261-2/2026

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE CRISI DI IMPRESA E CONCORSUALE

Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott. Giorgio Jachia Presidente

Dott. Giuseppe Di Salvo Giudice

Dott.ssa Anna Laura Magliulo Giudice *est.*

letta la domanda proposta in data 6 ottobre 2026 nell'interesse della società Armosia Italia S.r.l. (c.f. 07364041009) con sede legale in Roma, Via Flaminia n. 999, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Francesco Paolo Romeres, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura, in atti, dal prof. avv. Fabrizio Di Marzo (c.f. DMRFRZ65A19G482G) e dall'avv. Giuseppina Ivone (c.f. VNIGPP68L60H501Q) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, piazza Cavour n. 17, nell'ambito del procedimento unitario iscritto al numero di ruolo generale 1261-2/2026, avente ad oggetto la richiesta, formulata ai sensi dell'art. 44 Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito della proposta e del piano per l'accesso alla procedura di concordato preventivo nonché dell'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità con la documentazione di cui all'art. 39 CCII, oltre alla richiesta *ex* art. 54 CCII di inibitoria di azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio;

sentito il giudice relatore in camera di consiglio;

rilevato preliminarmente, con riguardo alla verifica sulla competenza territoriale del Tribunale adito, che dalla visura camerale storica, in atti, risulta che la società abbia sede legale nel circondario del Tribunale di Roma e non emergono elementi per ritenere che la sede principale dell'impresa sia collocata altrove, onde quest'ufficio, *ex* art. 27 co 2 e 3 lett. *c*), CCII, risulta territorialmente competente;

Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7c73cfb22b162613ba212fa5a2ef2fea

rilevato che la società ricorrente ha provveduto al deposito della documentazione prevista ai sensi dell'art. 39, comma terzo, CCII, come prescritto dall'art. 44, comma primo, CCII in caso di domanda con riserva, nella specie i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la determina dell'amministratore raccolta nella forma del verbale notarile e l'elenco dei creditori;

rilevato che non risultano pendenti, allo stato, istanze volte alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice stante, peraltro, l'estinzione, per rinuncia al ricorso, della procedura di liquidazione giudiziale precedentemente instaurata nei confronti della odierna ricorrente;

ritenuto che, nel caso di specie, sussistono i presupposti soggettivi per l'ammissione della società ricorrente alla procedura di cui all'art. 87 CCII di concordato preventivo;

rilevato, infatti, che la società debitrice riveste la qualità di imprenditore commerciale privato e tanto in considerazione sia della forma di s.p.a. rivestita dalla società, che del tipo di attività dalla stessa svolta in concreto, consistente, come risulta dalla visura camerale in atti, nell'esercizio di attività di "*gestione del servizio pubblicitario in genere delle aziende; la promozione, l'organizzazione e la gestione di iniziative e manifestazioni* [...]";

rilevato che i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sociali evidenziano il superamento dei requisiti dimensionali rilevanti alla stregua del combinato disposto degli artt. 2 lett. c) e d) c e 65 e ss.;

ritenuto, infine, che ad un primo e sommario esame – privo, comunque, del carattere della esaustività e suscettibile di ulteriori approfondimenti nell'ulteriore corso della procedura - la società ricorrente trovasi in stato di crisi, come dimostrato dai dati emergenti dai richiamati bilanci e come ampiamente illustrato nel ricorso introduttivo;

ritenuto, quanto alla fissazione del termine per la presentazione della proposta, del piano e degli accordi che, a norma dell'art. 44, comma primo, lett. *a*), CCII, il Tribunale può fissare il termine richiesto tra un minimo di giorni 30 e un massimo di giorni 60, prorogabile per non oltre 60 giorni in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, e che nel caso di specie si ritiene opportuno fissare nel termine di giorni 60 non ravvisandosi ragioni ostative alla concessione del termine massimo;

Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7c73cfb22b162613ba212fa5a2ef2fea

ritenuto quanto alla determinazione degli obblighi informativi periodici a carico della società ricorrente ai sensi dell'art. 44, comma primo, lett. *c*), CCII, che è necessario tenere conto delle circostanze testé esposte, sicché risulta necessario indicare degli obblighi informativi specifici e soprattutto atti a consentire al Tribunale la verifica continuativa circa l'attività svolta dalla società ricorrente per la predisposizione della proposta e del piano e lo stesso andamento gestionale dell'impresa nel periodo considerato;

rilevato che, in considerazione delle attività e passività risultanti dai bilanci depositati dalla ricorrente, può essere quantificata in € 18.000,00 la somma che la società ricorrente deve depositare *ex* art. 44 co 1 lett. *d*) per il pagamento delle spese della presente procedura;

rilevato che l'art. 44, lett. *b*) prevede, senza margine di discrezionalità, la nomina di un commissario giudiziale;

rilevato, quanto all'ulteriore richiesta di concessione delle misure protettive *ex* artt. 54 e 55 CCII, che sulla stessa si pronuncerà con separato decreto il giudice delegato;

P.Q.M.

Letti gli artt. 44 e 54 Codice della crisi di imprese e dell'insolvenza;

concede il termine di 60 giorni decorrente dall'iscrizione nel registro delle imprese dell'estratto del presente decreto, per il deposito, a cura del debitore, della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 CCII, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, CCII;

dispone a carico della società ricorrente i seguenti obblighi informativi:

a) deposito dell'atto di designazione dei consulenti che assistono la società debitrice nella presentazione della proposta, del piano o degli accordi;

b) deposito con cadenza mensile di una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, contenente il riepilogo dei più importanti atti di ordinaria amministrazione di valore superiore ad euro 5.000,00 (sotto la vigilanza del commissario giudiziale), sottoscritta dal legale rappresentante della società ricorrente e dal consulente contabile della società;

d) stabilisce il termine perentorio di giorni dieci dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito, da parte del ricorrente, presso la cancelleria della sezione

Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7c73cfb22b162613ba212fa5a2ef2fea

fallimentare del Tribunale, della somma pari a € 18.000,00, mediante il versamento sul conto corrente intestato alla procedura;

nomina commissario giudiziale il dott. Giovanni Treglia affinché: a) riferisca immediatamente al Tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta della società ricorrente tale da pregiudicare una soluzione efficace della crisi; b) vigili sull'attività che la società ricorrente compirà fino alla scadenza del termine come sopra assegnato, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 44 co 1 lett c) e d) e 46 CCII.;

autorizza il commissario giudiziale *ex* art. 49, comma 3, lettera f) CCII , con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

avverte la società ricorrente che il mancato deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione entro il termine sopra indicato determinerà la declaratoria di inammissibilità della domanda, con decreto non soggetto a reclamo, e, sussistendone i presupposti di legge, anche la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, su istanza dei creditori o del Pubblico Ministero;

avverte la società ricorrente, altresì, che, in caso di proposta di concordato preventivo, se la proposta prevede la prosecuzione dell'attività di impresa alla proposta dovrà essere allegato ai sensi dell'art. 87 CCII un piano contenente anche l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura nonché un'attestazione del professionista indipendente sulla funzionalità della prosecuzione dell'attività d'impresa al miglior soddisfacimento dei creditori;

Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7c73cfb22b162613ba212fa5a2ef2fea

avverte la società ricorrente, infine, che deve richiedere preventiva autorizzazione al Tribunale:

a) per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione o per il pagamento di crediti anteriori

b) per contrarre finanziamenti prededucibili sulla base di una attestazione di un professionista indipendente che, una volta verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesti che essi siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;

c) per l'eventuale pagamento, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi sulla base di una attestazione di un professionista indipendente secondo cui tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività d'impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori (attestazione non necessaria nel caso in cui i pagamenti sono effettuati con nuove risorse finanziarie apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori);

dispone che la cancelleria comunichi tempestivamente al Tribunale (e, per esso, al giudice relatore), alla società ricorrente e al Pubblico Ministero l'eventuale deposito di istanze volte alla dichiarazione della procedura di liquidazione giudiziale a carico della società ricorrente;

dispone che la cancelleria trasmetta immediatamente al giudice relatore, alle scadenze sopra indicate, il fascicolo della procedura, ai fini della verifica dell'ottemperanza da parte della società ricorrente agli obblighi informativi sopra indicati;

manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento alla società ricorrente, ai Commissari giudiziali nominati, al Pubblico Ministero e all'Ufficio del registro delle imprese.

Roma, lì 28 ottobre 2026

Il Giudice delegato	**Il Presidente**
dott.ssa Anna Laura Magliulo	*dott. Giorgio Jachia*

Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7c73cfb22b162613ba212fa5a2ef2fea